

ALLEGATO 1



***Valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati
ai direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale
ai fini della determinazione della quota integrativa del trattamento economico
per l'anno 2020***

Enti: Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano

L'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) con nota prot. n. 36699 del 4 ottobre 2022, sottoscritta dal Direttore Sanitario quale Sostituto del Direttore Generale, ha ritrasmesso nel proprio testo definitivo la propria proposta di valutazione degli obiettivi individuati dalla DGR n. 1894 del 18 dicembre 2020 ai fini della determinazione del compenso integrativo del trattamento economico per l'anno 2020 dei direttori generali degli enti del S.S.R. diversi da ARCS, ovvero: l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO); l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI); l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC); l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo); l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO).

Tale proposta di valutazione, nel testo ritrasmesso da ARCS coerentemente a quanto richiesto dal Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con nota prot. n. 143354 del 21 settembre 2022, valuta pienamente raggiunto (al cento per cento) ogni obiettivo assegnato dalla DGR n. 1894/2020 agli enti del S.S.R. AS FO, ASU FC, ASU GI, IRCCS Burlo e IRCCS CRO, ad eccezione dell'obiettivo costituito dalla percentuale di importo effettivamente utilizzato rispetto all'importo attribuito all'ente con d.g.r. n. 1565/2020 quale finanziamento straordinario, ex art. 29 del d.l. n. 104/2020, per la riduzione dei tempi di attesa, con l'osservanza degli obblighi di utilizzo e rendicontazione, in particolare evidenziati dalla nota della Direzione centrale salute prot. n. 0027060 del 25 novembre 2020.

Relativamente al risultato conseguito per l'obiettivo nella misura percentuale di importo effettivamente utilizzato da ogni ente rispetto all'importo attribuito con d.g.r. n. 1565/2020 quale finanziamento straordinario per la riduzione dei tempi di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020, ARCS ha comunicato la seguente valutazione di utilizzo e raggiungimento da parte degli enti, con valutazione operata sulla base di diretta stima effettuata dalla stessa ARCS degli importi ritenuti effettivamente utilizzabili nell'anno 2020 così come esposto nella seguente Tabella 1:

Tabella 1

ENTE	ASSEGNATO	SPESO	RESIDUO	SPENDIBILI	% di importo speso sull'importo spendibile
ASU GI	2.655.407,00	360.662,02	2.294.744,98	201.676,48	>100%
ASU FC	4.125.950,00	63.144,23	4.062.805,77	313.363,29	20%
AS FO	1.904.426,00	69.807,00	1.834.619,00	144.639,95	48%
BURLO	276.913,00	30.108,34	246.804,66	21.031,37	>100%
CRO	909.812,00	66.130,09	843.681,91	69.099,65	96%

In merito alla valutazione operata da ARCS e esposta nella Tabella 1 va considerato, tuttavia, quanto comunicato nella nota dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) n. protgen/2023/0050982 del 14 giugno 2023, nota con la quale, in risposta a specifica richiesta del Servizio Pianificazione, controllo ed economia sanitaria della DCSPSD, la stessa Azienda ha dettagliato e precisato la natura dei costi che ha imputato nell'anno 2020 a valere sul finanziamento assegnato con

d.g.r. n. 1565/2020 in attuazione dell'art. 29 del d.l. n. 104/2020. Come risultante dal testo della nota n. protgen/2023/0050982 di ASU GI e dai suoi allegati, nell'anno 2020 ASU GI ha imputato al finanziamento alla stessa assegnato in attuazione della d.g.r. n. 1565/2020 e dell'art. 29 del d.l. n. 104/2020 costi non ammissibili per Euro 267.880,29 in quanto imputati per reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fattispecie di utilizzo non ammessa dai commi 2 e 3 dell'art. 29 del d.l. n. 104/2020.

Preso atto di ciò e dopo aver operato le necessarie modifiche a correzione dell'errato valore comunicato da ARCS per ASU GI quale importo da considerarsi validamente utilizzato ("SPESO") per l'attuazione della d.g.r. n. 1565/2020, applicando i criteri di calcolo proposti da ARCS al valore corretto dei costi ammissibili di ASU GI (come risultante da quanto trasmesso da ASU GI con nota n. protgen/2023/0050982) i risultati ricalcolati di raggiungimento da parte degli enti nell'anno 2020 dell'obiettivo di effettivo utilizzo del finanziamento straordinario attribuito all'ente con DGR 1565/2020 per la riduzione dei tempi di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 risultano definiti come esposto nella seguente Tabella 2:

Tabella 2

ENTE	ASSEGNATO	SPESO	RESIDUO	SPENDIBILI	% di importo speso sull'importo spendibile
ASU GI	2.655.407,00	92.781,73	2.562.625,27	201.676,48	46,01%
ASU FC	4.125.950,00	63.144,23	4.062.805,77	313.363,29	20,15%
AS FO	1.904.426,00	69.807,00	1.834.619,00	144.639,95	48,26%
BURLO	276.913,00	30.108,34	246.804,66	21.031,37	100,00%
CRO	909.812,00	66.130,09	843.681,91	69.099,65	95,70%

Applicando la percentuale di effettivo utilizzo da parte degli enti del finanziamento straordinario attribuito dalla DGR n. 1565/2020 per la riduzione dei tempi di attesa, ex art. 29 del d.l. n. 104/2020, all'ammontare dei punti assegnabili nel massimo per l'obiettivo (25 per ogni Azienda sanitaria; 50 per ogni I.R.C.C.S.) all'interno del totale dei cento punti complessivi, si ottengono i seguenti gradi di raggiungimento dell'obiettivo espresso in punti percentuali, per ente, sul totale complessivo di 100 punti, così come esposto sotto nella Tabella 3:

Tabella 3

ente	punti assegnati per il raggiungimento dell'obiettivo di effettivo utilizzo del finanziamento straordinario attribuito ad ogni ente dalla dgr n. 1565/2020 per la riduzione dei tempi di attesa, ex art. 29 del d.l. n. 104/2020	
ASU GI	11,50	SU 25
ASU FC	5,04	SU 25
AS FO	12,07	SU 25
BURLO	50,00	SU 50
CRO	47,85	SU 50

Il punteggio complessivo attribuito agli enti in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla DGR n. 1894 del 18 dicembre 2020 è dato dalla somma dei punti assegnati per il risultato di raggiungimento dell'obiettivo di attuazione dell'art. 29 del d.l. n. 104/2020 appena esaminato – corretto così come sopra esposto – e dei punti valutati da ARCS totalmente da assegnare per tutti i rimanenti obiettivi previsti dalla n. 1565/2020 (75 punti disponibili sui cento complessivi per le Aziende sanitarie e

50 punti disponibili sui cento complessivi per gli I.R.C.C.S.), tutti obiettivi valutati raggiunti totalmente da ARCS nella sua nota prot. n. 36699 del 4 ottobre 2022 elaborata in risposta alla nota del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità prot. n. 143354 del 21 settembre 2022.

Preso atto che tutti gli Enti del SSR hanno chiuso la gestione dell'anno 2020 con un risultato d'esercizio positivo e che da parte di tutti gli Enti del SSR nell'anno 2020 vi è stato il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dalla legislazione vigente, il punteggio complessivo finale attribuito di raggiungimento degli obiettivi da parte dei direttori generali degli Enti del SSR, diversi da ARCS, ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per l'anno 2020 è determinato come esposto sotto nella Tabella 4:

Tabella 4

<i>ente</i>	<i>punti assegnati per il raggiungimento dell'obiettivo di effettivo utilizzo del finanziamento straordinario attribuito ad ogni ente dalla DGR n. 1565/2020 per la riduzione dei tempi di attesa, ex art. 29 del d.l. n. 104/2020</i> (a)	<i>punti assegnati per il raggiungimento degli altri obiettivi attribuiti dalla DGR n. 1894/2020, escluso quello di cui alla colonna (a), accogliendo la valutazione operata da ARCS con nota prot. n. 36699/2022</i> (b)	<i>totale punti assegnati, sui cento complessivi massimi assegnabili, all'ente per il raggiungimento degli obiettivi attribuiti dalla DGR n. 1894/2020</i> (c)
ASU GI	11,50	75,00	86,50
ASU FC	5,04	75,00	80,04
AS FO	12,07	75,00	87,07
BURLO	50,00	50,00	100,00
CRO	47,85	50,00	97,85

Ente: Azienda regionale di coordinamento per la salute

La DGR n. 1894 del 18 dicembre 2020 ha individuato due obiettivi ai fini della determinazione del compenso integrativo del trattamento economico per l'anno 2020 del direttore generale dell' Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS), per ognuno dei quali era assegnabile una quota massima di cinquanta punti, su un totale complessivo di cento, così definiti:

- A. - 50 punti da assegnare per completezza, rispetto dei termini, regolarità e tempestività nell'adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di gestione sugli enti del Servizio sanitario regionale e, in generale, di supporto funzionale da rendersi alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ai sensi degli articoli 43 e 44 della l.r. n. 26/2015, e ss.mm.ii.
Nell'applicazione di questo criterio si dà luogo ad una riduzione di 25 punti in caso di incompletezza o tardività non grave e all'azzeramento dei punti in caso di incompletezza o tardività grave, che viene considerata tale in ragione delle conseguenze gestionali, contabili o finanziarie derivanti dall'attività o suo reporting incompleti o tardivi o omessi.
Nell'applicazione di questo criterio deve considerarsi sempre grave la persistenza oltre i termini dell'omissione dell'adempimento in presenza di sollecito all'adempimento trasmesso ad ARCS dalla Direzione centrale salute;
- B. - 50 punti da assegnare per completezza, rispetto dei termini, regolarità e tempestività nell'adempimento degli obblighi di monitoraggio, controllo di gestione e vigilanza sugli enti del

Servizio sanitario regionale e, in generale, di supporto funzionale da rendersi alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 27/2018.

Nell'applicazione di questo criterio si dà luogo ad una riduzione di 25 punti in caso di incompletezza o tardività grave, valutata tale in ragione dell'importanza o delle conseguenze gestionali, finanziarie o contabili derivanti dall'incompletezza o tardività della produzione dell'attività o del suo reporting, considerando sempre grave l'incompletezza relativa all'insieme degli enti ovvero a quello delle materie/settori di attività considerati nell'attività o nel suo reporting, ovvero nel caso di sollecito dell'adempimento che non sia stato effettuato nei termini. Nell'applicazione di questo criterio si dà sempre luogo all'azzeramento dei punti in caso di omissione grave di adempimento, valutata tale in ragione dell'importanza o delle conseguenze gestionali, finanziarie o contabili derivanti dall'omissione, e comunque considerandosi sempre grave l'omissione di adempimento protratta oltre i termini anche dopo sollecito al compimento dell'attività trasmesso dalla Direzione centrale salute ad ARCS.

Sia gli obiettivi per l'anno 2020 richiamati al sopracitato punto A che quelli richiamati al successivo punto B costituiscono richiamo ed esplicitazione di attività da esercitarsi obbligatoriamente da parte di ARCS per funzione istituzionale ai sensi degli articoli 43 e 44 della l.r. n. 26/2015, e ss.mm.ii., e dell'articolo 4 della l.r. n. 27/2018, funzione istituzionale la cui efficacia e efficienza di esercizio da parte di ARCS si è evidenziata ancor più rilevante in rapporto alle difficili condizioni gestionali del Sistema sanitario regionale determinate dall'emergenza pandemica da Covid-19.

Gli esiti dell'istruttoria svolta definiti con decreto n°56418/GRFVG del 24.11.2023 del Direttore del Servizio Pianificazione, controllo ed economia sanitaria della DCSPSD hanno evidenziato motivatamente, con riferimento ai numerosi elementi informativi disponibili, la seguente valutazione (espressa in punti attribuiti rispetto al totale dei punti attribuibili) dei risultati conseguiti dal Direttore Generale di ARCS:

1. per l'obiettivo di cui al punto A (completezza, rispetto dei termini, regolarità e tempestività nell'adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di gestione sugli enti del Servizio sanitario regionale e, in generale, di supporto funzionale da rendersi alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ai sensi degli articoli 43 e 44 della l.r. n. 26/2015, e ss.mm.ii.): 25 (venticinque) punti sui 50 (cinquanta) punti massimi attribuibili, in ragione dell'incompleto svolgimento nel periodo di riferimento dell'attività di monitoraggio, e in particolare in ragione del mancato svolgimento delle attività di monitoraggio degli investimenti e della gestione - risorse e spesa- del personale;
2. per l'obiettivo di cui al punto B (completezza, rispetto dei termini, regolarità e tempestività nell'adempimento degli obblighi di monitoraggio, controllo di gestione e vigilanza sugli enti del Servizio sanitario regionale e, in generale, di supporto funzionale da rendersi alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 27/2018): 25 (venticinque) punti sui 50 (cinquanta) punti massimi attribuibili, in ragione dell'incompleto compimento da parte di ARCS delle attività di vigilanza, controllo e coordinamento in materia di gestione delle procedure di ricognizione di finanziamenti e scorporo patrimoniale interaziendale in attuazione della l.r. n. 27/2018, oltre che di altre attività di gestione di investimenti. Le citate attività di vigilanza, controllo e coordinamento da parte di ARCS risultano essere state parzialmente e tardivamente effettuate solo dopo che in modo ripetuto e specifico la DCSPSD ne ha sollecitato

in modo formale il compimento o ha richiesto di ricevere adeguate informazioni sullo stato degli adempimenti in corso.

Per le ragioni sopra riportate la valutazione del risultato di conseguimento complessivo raggiunto dal Direttore Generale di ARCS sugli obiettivi allo stesso assegnati dalla d.g.r. n. 1894 del 18 dicembre 2020 viene quindi definita in 50 (cinquanta) punti sui 100 (cento) punti massimi attribuibili.

Preso atto che ARCS ha chiuso la gestione dell'anno 2020 con un risultato d'esercizio positivo e preso atto del rispetto da parte di tale Azienda nello stesso anno dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dalla legislazione vigente, sulla base della valutazione sopra esposta si determina quindi in 50 (cinquanta) punti su 100 (cento) il punteggio complessivo finale di raggiungimento da parte del Direttore Generale di ARCS degli obiettivi assegnati ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per l'anno 2020.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE